

COMUNE DI RIETI

Provincia di Rieti

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

- | | |
|------------------|--|
| <i>Art. 1 -</i> | <i>Oggetto del Regolamento</i> |
| <i>Art. 2 -</i> | <i>Istituzione e presupposto d'imposta</i> |
| <i>Art. 3 -</i> | <i>Soggetti passivi e soggetti responsabili del pagamento dell'imposta</i> |
| <i>Art. 4 -</i> | <i>Esenzioni</i> |
| <i>Art. 5 -</i> | <i>Misura dell'imposta</i> |
| <i>Art. 6 -</i> | <i>Obblighi del gestore</i> |
| <i>Art. 7 -</i> | <i>Versamenti dell'imposta</i> |
| <i>Art. 8 -</i> | <i>Disposizioni in tema di controllo e accertamento dell'imposta</i> |
| <i>Art. 9 -</i> | <i>Sanzioni</i> |
| <i>Art. 10 -</i> | <i>Riscossione coattiva</i> |
| <i>Art. 11 -</i> | <i>Rimborsi</i> |
| <i>Art. 12 -</i> | <i>Portale Telematico</i> |
| <i>Art. 13 -</i> | <i>Contenzioso</i> |
| <i>Art. 14 -</i> | <i>Funzionario responsabile dell'imposta</i> |
| <i>Art. 15 -</i> | <i>Tavolo tecnico consultivo</i> |
| <i>Art. 16 -</i> | <i>Disposizioni finali e transitorie</i> |

Art. I

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel territorio del Comune di Rieti.
2. L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 e dell'art. 4 comma 5 ter del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
4. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni e riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Istituzione e presupposto d'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita nel Comune di Rieti, in base alle disposizioni previste dall'art.4 del D. Lgs. n.23/2011.
2. Presupposto dell'imposta è ogni pernottamento, nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, nelle strutture ricettive site nel territorio del Comune di Rieti che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, così come definite dalla normativa vigente di cui al comma 1, nonché nelle altre strutture individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo. Il pernottamento deve essere effettuato pertanto in strutture ricettive, anche all'aria aperta, situate nel territorio del Comune di Rieti, quali:
 - campeggi, agriturismi, strutture di turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, alberghi diffusi e comunque a tutte le strutture ricettive di cui alla Legge Regionale in materia di turismo;
 - le locazioni a uso turistico, legge 9 dicembre 1998, n. 431;

- gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art.4 comma 5 ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in Legge n. 96 del 21 giugno 1997, anch'essi ubicati nel territorio del Comune;
- ogni altra tipologia di struttura ricettiva, appositamente adibita e attrezzata, in occasione di eventi organizzati dal Comune di Rieti;
- le strutture ricettive di mero supporto previste all'art.14 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo).

3. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati o parti di essi locati per uso turistico e le aree di sosta, nonché gli altri immobili destinati a locazione breve ai sensi dell'art.4 del decreto legge 50/2017 convertito con modificazioni in legge 96 del 21 giugno 2017.

4. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali *online*.

5. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 3

Soggetti passivi e soggetti responsabili del pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Rieti, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e che sono tenuti alla corresponsione di quanto dovuto al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme incassate.

2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è:

- a) il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di cui al comma 1;
- b) i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi;
- c) i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (locazioni turistiche imprenditoriali e non imprenditoriali);

- d) i soggetti cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive anche tramite la gestione di piattaforme on line, restando in capo al gestore della struttura recettiva la responsabilità degli obblighi tributari;
 - e) A.S.M. Rieti S.p.A., società *in house* del Comune di Rieti a cui può essere demandato in via continuativa, il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno di check-in/ check-out nelle strutture ricettive e che possono provvedere all'assolvimento dell'imposta, assumendo il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. I soggetti di cui al punto 2, provvedono alla riscossione dell'imposta, rispondendo direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Rieti, e detengono il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi.
4. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito il Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Presente Regolamento comunale.
5. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito il Legge n. 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
6. I soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) cui è demandato in via continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nelle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Rieti possono provvedere all'assolvimento dell'imposta e assumono il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) i residenti nel Comune di Rieti;
 - c) gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - d) il personale volontario, della Protezione Civile, della Croce Rossa e di ONLUS che svolgono attività simili, che prestano servizio in occasione di calamità;
 - e) le persone con disabilità non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore, a condizione che alloggino nella medesima stanza;
 - f) il personale docente della scuola nazionale, europea e internazionale di qualunque grado e ordine, nello svolgimento dell'attività di accompagnatori;
 - g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - h) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione.
 - i) gli organizzatori di eventi con finalità di beneficenza per i giorni di presenza nel territorio comunale in relazione di eventi organizzati dal Comune.
2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, di una apposita dichiarazione autocertificata, resa ai sensi degli articoli n.46 e 47 di cui al D.P.R. N. 445/2000 e ss.mm.ii., sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà precisare lo status corrispondente.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento.
2. La misura dell'imposta, la graduazione e la stagionalità sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.
3. L'imposta è dovuta per ogni persona e per ogni pernottamento nelle strutture di cui

all'art. 2 fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive.

4. In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare, l'imposta si applica limitatamente ai primi 7 pernottamenti.

5. Il Comune di Rieti, attraverso il sito istituzionale, manifesti a stampa, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

6. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei termini di legge.

7. Ai sensi dell'art.1, comma 168, della Legge n. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari ad Euro 0,49.

Art. 6

Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2 ubicate nel Comune di Rieti, di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento e loro ss.mm.ii. .

2. I gestori sono tenuti a informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, anche mediante appositi spazi, i propri clienti e intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni. A tal fine, il Comune può fornire, a richiesta dei gestori, layout informativi da utilizzare.

3. I gestori provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA".

4. I gestori provvedono ad acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione e alla riduzione di cui all'art.4.

5. I gestori, per poter adempiere agli obblighi del presente regolamento, sono tenuti a registrarsi presso l'apposito portale web messo a disposizione dall'Ente.

6. Mediante il portale, il gestore comunica al Comune di Rieti, entro 24 ore dall'arrivo:

- Il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
- Il relativo periodo di permanenza;

- Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
- Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
- L'imposta dovuta;
- Le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.

Tali adempimenti sono propedeutici al corretto versamento del tributo, nonché fondamentali per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto.

7. I gestori sono obbligati a versare mensilmente al Comune le somme riscosse, esclusivamente tramite il portale telematico messo a disposizione dall'Ente. Propedeutico al versamento periodico è la contestuale comunicazione oggetto dell'importo versato, contenente il riepilogo mensile delle informazioni di cui al precedente comma 6.

8. In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione di pagamento a zero andrà comunque trasmessa. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio SUAP del Comune di Rieti il periodo di chiusura.

9. I gestori sono tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art.4, comma 1-ter, del D. Lgs. n.23/2011.

10. I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di struttura ricettiva CIN. Lo stesso codice dovrà essere inserito dal gestore in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online.

11. I gestori sono tenuti a esporre e rendere ben visibile, all'esterno della propria struttura ricettiva il codice identificativo di struttura, secondo le modalità stabilite dalla legge.

12. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

13. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 7

Versamenti dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art.3 comma 1, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Rieti.
2. Il gestore della struttura ricettiva non invia al Comune di Rieti le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art.4 per un periodo di cinque anni.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza mensile, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 5 del mese successivo a quello del mese di riferimento, secondo le modalità indicate all'art.6 comma 7 del presente regolamento.

Art. 8

Disposizioni in tema di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché delle prescrizioni di cui al precedente art. 6.
2. Il Controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti a esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione può: a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, a esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e all'art.1 commi 792 e seguenti della Legge 160/2019 e ss.mm.ii.
5. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art.7, comma 9, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolte o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca e analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della

Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale “Alloggiati Web” della Polizia di Stato, così come previsto dall’art. 13-quater, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii.

6. I riversamenti al Comune, per ciascuna struttura ricettiva, devono essere effettuati esclusivamente mediante il sistema PagoPA.

Art. 9

Sanzioni

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell’imposta di cui al precedente art. 3 del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473, D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, nonché secondo le disposizione del presente articolo.

2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 25% dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 87 del 2024.

3. Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all’art.6, comma 9 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto, ex art.180, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

4. Il soggetto responsabile del pagamento dell’imposta di cui al precedente art.3, del presente regolamento, in caso di violazione dell’obbligo di informazione alla clientela relativo all’applicazione, entità ed esenzione dell’imposta di soggiorno, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per la mancata acquisizione del codice identificativo si struttura, di cui all’art.7, commi 10 e 11, si applica la sanzione pecuniaria da € 800 a € 8000, per l’omessa esposizione e/o indicazione del suddetto codice si applica la sanzione pecuniaria da €500 a €5000, ai sensi del art.13-ter decreto-legge n.145/2023. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

6. Per la violazione dell’obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell’ospite per l’esenzione, nonché per le violazioni degli obblighi del gestore di cui all’art.7, non

diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Per l'omesso accreditamento al portale web di cui all'art.7 comma 5, del presente Regolamento, da parte del titolare della struttura ricettiva o della locazione turistica, si applica, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art.7-bis del D.L.gs. n.267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione, di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art 16 della Legge n.689/1981.

Art. 10

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Art. 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Rieti

3. Non si procede al rimborso d'imposta per importi pari o inferiori a euro 16,53.

Art. 12

Portale Telematico

1. Tutte le strutture ricettive sono obbligate a registrarsi tramite il portale telematico messo a disposizione dal Comune di Rieti e a caricare le informazioni relative all'identificazione del soggetto passivo dell'imposta, al fine di permettere un corretto censimento delle stesse, una

corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento e una corretta gestione dell'imposta.

2. L'Ufficio SUAP competente, mediante il portale telematico e della relativa modulistica, rilascerà ai gestori delle strutture ricettive regolarmente registrate e in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, con il quale potranno essere assolti gli obblighi derivanti dal presente Regolamento.

3. I gestori delle strutture ricettive, qualora utilizzino portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile, o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti a indicare al Comune di Rieti, i link (o url) delle inserzioni online nelle quali la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati. I gestori delle strutture sono tenuti inoltre a inserire, all'interno delle loro inserzioni online, il codice di identificazione attribuitogli in fase di censimento e registrazione.

4. I soggetti di cui all'art.3, comma 3 e 4, sono anch'essi tenuti a pubblicare e rendere ben visibili i codici di identificazione e a predisporre i propri sistemi informatici affinché l'inserimento di tali codici sia obbligatorio per i propri utenti e/o inserzionisti, per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online che riguardi immobili e/o servizi ricettivi, ricadenti nel territorio del Comune di Rieti.

5. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici, sono obbligati in solido con i gestori delle strutture ricettive per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. n. 546/1992.

2. Per le controversie concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000, si applica quanto previsto dalla L. 689/1981.

Art. 14

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con Delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 15

Tavolo tecnico consultivo

1. L'Amministrazione comunale convoca un tavolo tecnico composto da delegati propri e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare.
2. Lo stesso tavolo tecnico svolge funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turismo.
3. Alla convocazione e definizione della composizione del tavolo tecnico provvede l'Assessorato al Turismo.

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art.13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
2. È facoltà della Giunta Comunale posticipare i termini stabiliti per il versamento dell'imposta e, in casi eccezionali, ulteriori speciali ipotesi di esenzione;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi nn. 471,472 e 473 del 18 dicembre 1997, D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, l'art.1 commi dal 158 al 171 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente.
4. Nelle more dei definitivi chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo di "resa del conto giudiziale", come previsto dal R.D. n. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune del previsto modello 21, di cui al DPR 194/1996, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art.233 del D. Lgs. 267/2000.